



Concessione

Riferimenti di legge:

d.lgs 163/06 art. 30: definisce la concessione di servizi come la gestione 'funzionale' e di 'sfruttamento economico' del servizio da parte dell'appaltatore.

d.lgs 163/06 art.143 c. 6 e 8: la concessione è di solito di durata non superiore ai 30 anni; può superare tale limite al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario.

d.lgs 163/06 art.144 c. 1: le stazioni appaltanti devono utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Come si attiva l'Ente?

- pubblica un bando in cui rende nota l'intenzione di affidare la gestione di un servizio in concessione.
- verifica che vi sia nell'offerta il riferimento ai contratti collettivi nazionali vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali (FP-CGIL, FPS-CISL, FISASCAT/CISL, UIL-FPL) e di rappresentanza (Confcooperative, Legacoop e AGCI) maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- verifica, anche successivamente all'affidamento, l'effettivo possesso da parte della cooperativa delle capacità tecniche/organizzative necessarie per la fornitura della prestazione.
- stabilisce, sulla base del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, un punteggio ad ogni criterio per un totale di 100 punti.

